



REGOLAMENTO

PER IL CONGRESSO SUPERIORE DEGLI STUDI

30 Marzo 1909

Costituzione e Attribuzioni del Congresso.

Art. 1.

- Il Congresso Superiore degli Studi è composto di nove Membri oltre i due Deputati agli Studi, da nominarsi come in appresso.

Art. 2.

- Faranno parte del Congresso degli Studi tre insegnanti delle scuole Governative, e cioè uno delle Scuole Elementari, uno delle Ginnasiali e uno delle Liceali, i quali vengono ogni anno nominati dai rispettivi Colleghi legalmente a tale scopo convocati dai Direttori nella prima decade di aprile. Di tali nomine sarà data comunicazione al Consiglio. Gli altri sei Membri e i due Deputati sono eletti dal Consiglio Grande e Generale ma fuori del Corpo insegnante.

Art. 3.

- Il Congresso degli Studi sarà rinnovato per un terzo ogni anno nel mese di aprile, eccezione fatta per i tre Insegnanti, che vengono eletti annualmente come all'articolo precedente, e per i Deputati che restano in ufficio per tre anni. Tutti i componenti il congresso potranno, alla scadenza del loro ufficio, essere rieletti.

Art. 4.

- Le proposte da discutersi in congresso dovranno essere corredate di una relazione informativa dei Deputati agli Studi.

Art. 5.

- L'invito alle sedute del Congresso dovrà recare l'ordine del giorno.

Le sedute saranno valide coll'intervento di sei membri, e le deliberazioni quando riportino la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 6.

- Il Congresso è presieduto dagli Ecc.mi Reggenti, i quali prenderanno parte alla votazione solo se saranno membri del congresso.

All'aprirsi di ogni seduta si approva il verbale della seduta precedente, il quale viene firmato dalla Reggenza e dal Segretario.

Art. 7.

- Funge da Segretario del congresso superiore degli studi il Segretario dell'Interno, il quale avrà cura di conservare agli atti del congresso, le istanze e i documenti presentati e discussi e tutto quanto possa avere attinenza col congresso stesso. A lui spetta dare comunicazione delle risoluzioni del congresso a chi di ragione.

Art. 8.

- Sono chiamati ad intervenire alle adunanze del congresso con voto puramente consultivo il Direttore delle scuole Secondarie, il Direttore Didattico, e l'amministratore del Collegio-Convitto, le quante volte i Deputati agli Studi d'intesa colla Ecc.ma Reggenza lo crederanno opportuno. Potranno esservi chiamati pure quei Sanitari o Professionisti, dei quali si ritenesse utile sentire il parere su questioni igieniche o tecniche.

Art. 9.

- Il congresso si aduna in seduta ordinaria a cura dei Deputati, previo accordo collo Ecc.ma Reggenza:

- a) nella prima quindicina di luglio per udire dal Direttore delle Scuole Secondarie e dal Direttore Didattico la relazione sul profitto degli alunni nel cessato anno scolastico e le proposte relative per l'anno prossimo:
- b) nella prima quindicina di ottobre per la revisione ed approvazione del calendario scolastico che verrà proposto dalla deputazione, e degli orari scolastici che verranno proposti dal Collegio degli'insegnanti.

Art. 10.

- La Reggenza adunerà straordinariamente il congresso quando, udito il parere dei Deputati agli Studi, lo crederà opportuno:

- a) per esaminare, in seguito ad incarico del Consiglio G. e G., i documenti dei giovani aspiranti a borse di studio, o di quelli che già la ottennero e ne domandano la prosecuzione;
- b) per proporre modificazioni ai Regolamenti scolastici, o per provvedimenti disciplinari;
- c) per deliberare sulla ammissione o meno di studenti esteri o privatisti ad esami di promozione o di iscrizione a qualche Classe delle Scuole secondarie governative, previo esame di documenti da essi presentati e dopo avere assunto ulteriori informazioni se si sarà creduto opportuno;
- d) per deliberare sulla accettazione di alunni in Convitto, quando il Regolamento di quell'Istituto non provvede esplicitamente, e quando il Rettore del Convitto ritiene opportuno richiedere il voto del congresso;
- e) per deliberare su tutte le proposte che la Direzione delle Scuole Secondarie e delle Elementari, o il Collegio degli'Insegnanti potessero fare pel migliore andamento delle Scuole stesse.

Art. 11.

- Il Congresso degli Studi provvede a che tutti i funzionari adempiano al loro dovere, ed ha facoltà di richiamarli e di ammonirli, con riserva di riferire al Consiglio grande e generale quando la gravità del caso lo richiedesse.

Art. 12.

- Il Congresso dovrà, quando lo crederà opportuno, o ne fosse richiesto, e specialmente nel dicembre di ogni anno presentare al Consiglio grande e generale una relazione sull'andamento delle scuole Governative nella Repubblica, e indicare quei provvedimenti che saranno del caso.

Art. 13.

- Il congresso vigila sul buono andamento economico - morale del Collegio-Convitto Belluzzi, esigendole necessarie relazioni dal Rettore e dall'amministratore, e procedendo anche ad ispezioni dirette per mezzo di due suoi membri espressamente a ciò delegati per potere ad ogni occorrenza provvedere e riferire al Consiglio Grande e Generale.

Dei Deputati agli Studi.

Art. 14.

- I Deputati agli Studi hanno l'alta sorveglianza su tutte le Scuole primarie e secondarie della Repubblica e sul personale direttivo e insegnante non che sul Collegio-Convitto Belluzzi, e vegliano all'osservanza delle leggi e dei Regolamenti Scolastici.

Art. 15.

- Intervengono alle adunanze del congresso superiore degli studi, e quando lo credono opportuno possono convocare in adunanza gl'insegnanti tanto primari quanto secondari, coi quali cooperano pel buon andamento degli studi e pel miglioramento delle scuole.

Art. 16.

- I Deputati intervengono agli esami tanto trimestrali quanto finali, tanto di promozione e di ammissione, quanto di licenza, non che allo scrutinio finale per le scuole secondarie che si fa nell'ultima decade di giugno, e vigilano perchè tutto proceda con regolarità.

Intervengono pure all'adunanza degl'insegnanti per la designazione dei premi agli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Art. 17.

- Fanno frequenti visite alle scuole, informandosi dalla direzione sul profitto e sulla condotta dei singoli alunni.

Assumono pure frequentemente informazioni sull'andamento di ciascuna classe e sullo svolgimento dei programmi e sulla osservanza del calendario e degli orari scolastici per potere ad ogni occorrenza provvedere o riferirne al congresso quando sarà del caso.

Art. 18.

- Essi hanno cura di provvedere a che ogni scuola sia fornita del materiale necessario al proficuo svolgimento dei programmi; e a sopperire alla spesa a tale uopo occorrente, potranno, sempre d'accordo col congresso, valersi del fondo stanziato nel bilancio dello Stato a disposizione della deputazione.

Art. 19.

- In caso di ricorso contro provvedimenti disciplinari presi dal Collegio degli'insegnanti è il congresso che giudica inappellabilmente.

Alla discussione di tali ricorsi si asterranno di prendere parte gl'insegnanti che sono Membri del congresso.

Qualunque domanda o ricorso dovrà essere presentato al direttore che lo trasmetterà alla deputazione, la quale avrà cura di passarlo alla Ecc.ma Reggenza.

Art. 20.

- Sono i Deputati agli studi i compilatori della relazione annuale al Consiglio grande e generale, della quale è parola all'art. 12.

Art. 21.

- I Deputati conservano l'inventario di tutto il materiale scolastico, da redigersi dal segretario delle scuole in due esemplari, uno per la segreteria ed uno pei Deputati, e curano che ogni anno, dopo opportune verifiche, venga aggiornato.

Art. 22.

- Essi firmano i diplomi di licenza e di premio e gli atti del congresso quando questi debbano essere resi pubblici.

Art. 23.

- I Deputati hanno facoltà di accordare agl'insegnanti permessi di assenza oltre i tre giorni, salvo ad informarne la Ecc.ma Reggenza.

Solo al Consiglio grande e generale spetterà l'accordare licenze superiori ai quindici giorni, udito il parere della deputazione e del congresso.

Art. 24.

- Spetta ai Deputati lo ammonire gl'insegnanti in caso di negligenza nell'adempimento dei loro doveri, e il darne comunicazione al congresso in caso di mancanze o di colpe gravi.

Art. 25.

- D'accordo colla direzione i Deputati provvedono alle supplenze temporanee in caso di assenza o di malattia di qualche insegnante, con obbligo di riferirne alla Ecc.ma Reggenza e al congresso quando tali supplenze si debbano protrarre oltre i dieci giorni.

Del Direttore delle Scuole Secondarie.

Art. 26.

- Il Direttore delle scuole secondarie ha la sorveglianza diretta delle scuole Ginnasiali e Liceali annesse al collegio Convitto Belluzzi.

Art. 27.

- Oltre alle attribuzioni di cui al Capo 2° del Regolamento pel Ginnasio-Liceo 1898, egli ha il dovere di informare il congresso degli studi di tutte le nuove disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia, e di dare il suo parere sulla convenienza o meno di adottare per le Scuole della Repubblica.

Art. 28.

- Il Direttore cura che siano in tutte le classi secondarie esattamente osservati gli orari e svolti i programmi proposti ed approvati come all'art. 9.

Art. 29.

- Ad ogni richiesta della Ecc.ma Reggenza o dei Deputati o del Congresso Superiore degli Studi egli è tenuto a riferire tanto sul personale addetto all'insegnamento e sull'andamento delle Scuole, quanto sul personale adibito nel Collegio-Convitto e sull'andamento economico-morale del medesimo, assumendo in proposito informazioni anche dall'amministrazione.

Art. 30.

- Resta in vigore il Regolamento pel Ginnasio-Liceo pubblicato nel 1898 con tutte le modificazioni ed aggiunte che successivamente vi sono state introdotte.

Disposizione finale.

Il presente Regolamento acquisterà forza di legge dal giorno in cui ne sarà fatta la legale pubblicazione nei soliti pubblici luoghi.